

Codice A1702A

D.D. 10 gennaio 2017, n. 12

Azienda faunistico- venatoria "Calliano" (AT). Rinnovo concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 382 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Calliano" di complessivi ettari 1315.60.00, ubicata nel Comune di Calliano e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, fino al 31.01.2002, a favore del Signor Pietro Beccuti;

vista la determinazione dirigenziale n. 98 del 4.7.2000 con la quale si autorizzava l'ampliamento della superficie dell'azienda faunistico-venatoria "Calliano" pari ad ha 31.20.00 per cui la superficie complessiva risulta di ha 1346.80.00, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

viste le successive determinazioni dirigenziali n. 20 dell'11.02.2002, n. 26 del 06.02.2006 e n. 14 del 12.01.2007 con le quali è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2012;

vista la determinazione dirigenziale n. 189 del 18.03.2009 con la quale si prendeva atto della nomina a concessionario della suddetta azienda faunistico-venatoria del Sig. Abbate Lorenzo in sostituzione del Sig. Beccuti Pietro dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 1299 del 29.11.2011 con la quale è stata rinnovata la concessione della azienda faunistico-venatoria "Calliano" fino al 31.01.2017;

vista l'istanza prot. n. 37968/A1702A del 06.09.2016, presentata dal Signor Abbate Lorenzo in qualità di concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Calliano", intesa a chiedere il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

preso atto della dichiarazione resa dal concessionario che non è intervenuta nessuna modifica che riguardi il consorzio e/o il territorio agro-silvo-patorale interessato dalla concessione;

preso atto che il Consorzio risulta valido e vigente fino al 04.06.2022, ai sensi dell'art. 3 del verbale di assemblea straordinaria con atto rogito Notaio Giovanni Caire repertorio n. 37015 – raccolta n. 5425 del 04.06.1977;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Calliano" alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 382 del 23.12.1998 fino al 31.01.2022;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2.

Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.,

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Calliano" di complessivi ettari 1346.80.00, ubicata nel Comune di Calliano e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, a favore del Signor Beccuti Lorenzo, fino al 31.01.2022;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 362 dell' 11.12.1998 .

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Torino e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dr. Paolo BALOCCO -